

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 4 AGOSTO 2011

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Sono definanziati per il corrente esercizio finanziario gli interventi e le azioni previste dalle seguenti disposizioni normative:

- a) articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008);
 - b) articolo 1, commi 131, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 223 secondo periodo e 263, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania - Legge finanziaria 2011).
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania), il finanziamento delle disposizioni indicate al comma 1 è rinviato ai successivi bilanci annuali a legislazione vigente.
3. Gli interventi e le azioni previste dall'articolo 1, comma 79, della legge regionale 4/2011 sono definanziati per l'importo di euro 1.500.000,00.
4. Gli interventi e le azioni previste dall'articolo 1, comma 82, della legge regionale 4/2011 sono definanziati per l'importo di euro 1.500.000,00.
5. Le autorizzazioni di spesa di cui al bilancio per l'esercizio finanziario 2011, approvato con

legge regionale 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013), sono ridotte in termini di competenza e cassa per complessivi euro 18.267.000,00, così come dettagliatamente indicato nell'allegato A.

6. L'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 6.23.48 del bilancio 2011 è ridotta in termini di competenza e cassa per euro 9.048.707,71. L'invarianza delle risorse attribuite nell'anno 2011 al Consiglio regionale è assicurata dalla utilizzazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 9.048.707,71 risultante dalla approvazione in data 9 giugno 2011 del rendiconto generale del Consiglio regionale per l'anno 2010.

7. Le autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 7/2002, pari a euro 109.199.691,92, dettagliatamente distinte nell'allegato B, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e riassegnate, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi previsti nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario elencati nell'allegato C.

8. Gli interventi e le azioni previste dal comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria Anno 2009), sono defINANZIATI per il corrente esercizio finanziario. La corrispondente autorizzazione di spesa non utilizzata, pari a euro 800.000,00, costituente economia ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 7/2002, è reiscritta in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e riassegnata, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi previsti nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario elencati nell'allegato C.

9. Gli interventi e le azioni previste dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 13 della legge regionale 1/2009 sono defINANZIATI per il corrente esercizio finanziario. La corrispondente autorizzazione di spesa non utilizzata, pari a euro 5.000.000,00, costituente economia ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 7/2002, è reiscritta in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e riassegnata, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi previsti nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario elencati nell'allegato C.

10. L'autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000.000,00, non utilizzata a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione campania - legge finanziaria anno 2010), effettuata con il comma 113 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011, costituente economia ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 7/2002, è reiscritta in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 per essere riassegnata, sempre in termini di competenza, per la ricapitalizzazione dell'Ente autonomo Volturino (EAV) srl a valere sulla UPB di spesa 1.57.101 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

11. Gli interventi e le azioni previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 2/2010 sono defINANZIATI per il corrente esercizio finanziario. La corrispondente autorizzazione di spesa non utilizzata, pari a euro 17.969.565,59, costituente economia ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 7/2002, è reiscritta in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e riassegnata, sempre in termini di competenza, per euro 17.000.000,00 per la ricapitalizzazione dell'EAV srl a valere sulla UPB di spesa 1.57.101, e per euro 969.565,59 a copertura degli interventi elencati nell'allegato C del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

12. Gli interventi e le azioni previste dal comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 2/2010 sono defINANZIATI per il corrente esercizio finanziario. La corrispondente autorizzazione di spesa

non utilizzata, pari a euro 3.000.000,00, costituente economia ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 7/2002, è reiscritta in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e riassegnata, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi previsti nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario elencati nell'allegato C.

13. Gli interventi e le azioni previste dal comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale 2/2010 sono definanziati per il corrente esercizio finanziario. La corrispondente autorizzazione di spesa non utilizzata, pari a euro 10.000.000,00, costituente economia ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 7/2002, è reiscritta in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e riassegnata, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi previsti nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario elencati nell'allegato C.

14. Le maggiori entrate derivanti dall'attività di recupero coattivo dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito condotta dalla agenzia delle entrate relativamente agli anni 2006 e 2007 sono iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2011 rispettivamente alla UPB di entrata 9.31.76 per euro 28.019.822,51 e alla UPB di entrata 9.31.77 per euro 3.441.171,36 a copertura degli interventi in materia di servizio di pubblico trasporto locale a valere sulla UPB di spesa 1.57.101 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

15. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 7/2002, il finanziamento delle disposizioni indicate ai commi 8, 9, 11, 12 e 13, è rinviato ai successivi bilanci annuali a legislazione vigente.

16. La Regione Campania promuove e incentiva la semplificazione e il miglioramento della qualità delle norme, in coerenza con gli indirizzi europei, promuovendo la "*e-democracy*", la partecipazione attiva dei portatori di interesse.

17. La Regione Campania favorisce l'inserimento dei giovani nel mondo delle professioni prevedendo che gli enti, le aziende e le società regionali conferiscano un adeguato numero di incarichi a giovani professionisti, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

18. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133), e in applicazione dei criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità, le società regionali a totale capitale pubblico o partecipate dalla Regione Campania, affidatarie di servizi locali, in conformità al disposto del comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono tenute ad osservare il principio del pubblico concorso per la costituzione e, ove consentito dalla legge, per la stabilizzazione o la regolarizzazione dei rapporti di lavoro alle proprie dipendenze.

19. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il calendario venatorio della Regione Campania e relativo regolamento, sentita la Commissione consiliare permanente competente per materia, in base alla competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformità al Titolo V della parte seconda della Costituzione ed in osservanza dei seguenti criteri generali:

- a) validità triennale del calendario venatorio regionale;
- b) tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole;
- c) rispetto della vigente normativa nazionale e regionale incidente in materia;

- d) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
20. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 19 è abrogato l'articolo 24 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania).
21. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania), dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
"m) sostiene il rientro di giovani studiosi stranieri e italiani impegnati all'estero, finalizzato allo svolgimento di attività didattica e di ricerca nelle università campane."
22. L'articolo 10 della legge regionale 13/2004 è sostituito dal seguente:
"1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con le leggi annuali di bilancio.
2. Per l'esercizio finanziario 2011 sono stanziati euro 500.000,00 sulla UPB 6.23.54, di pertinenza della ricerca scientifica, per la realizzazione delle finalità di cui alla lettera m) dell'articolo 1, comma 1."
23. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale), è abrogata.
24. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4 (Interventi finanziari nel comparto dei collegamenti marittimi di interesse regionale), dopo le parole "effettuano corse di collegamento" sono inserite le seguenti "in casi eccezionali anche marittimo notturno con le isole, nonché corse di collegamento".
25. L'articolo 12 della legge regionale 4/1984 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 3 è autorizzata per l'anno 2011 la spesa complessiva di euro 200.000,00."
26. Alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), le parole "nonché al consigliere regionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 – Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza)", inserite dall'articolo 1, comma 105, della legge regionale 4/2011, sono soppresse.
27. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), dopo le parole "presieduto dall'assessore al ramo", sono aggiunte le seguenti "o da suo referente".
28. Al comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – Adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390), le parole "I due rappresentanti della regione Campania" sono sostituite dalle seguenti "I componenti del consiglio di amministrazione".
29. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), le parole "superare i quarantotto mesi" sono sostituite con le seguenti "superare i sessanta mesi".
30. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011, è sostituito dai seguenti:
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze della regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non

possono superare l'importo di euro trenta/00 a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società.

2 bis. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalla Regione o dagli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, ai componenti di organi amministrativi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui siano già state effettuate le riduzioni di cui ai commi 5 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania)".

31. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011, dopo le parole "protezione civile" sono inserite le seguenti "nonché alle autovetture utilizzate per servizi di protezione personale di cui al decreto legge 6 maggio 2002, n. 83 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 luglio 2002, n. 133".

32. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria 2006), la parola "tre" è sostituita dalla seguente "cinque".

33. Il comma 231 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011 è sostituito dal seguente:

"231. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro dal disavanzo sanitario le competenze riconosciute alla Giunta regionale nelle materie rientranti nell'accordo sottoscritto in attuazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), e disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), sono esercitate dal Commissario ad acta "

34. Dopo il comma 231 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011, è inserito il seguente:

"231 bis. Il Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, individua, con proprio decreto, le norme regionali in contrasto con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 191/2009 e dispone la sospensione dell'efficacia degli eventuali provvedimenti di esecuzione delle medesime. I competenti organi regionali, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione nel BURC del decreto di cui al presente comma, provvedono, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009, alla conseguente necessaria modifica delle disposizioni così individuate, sospendendole o abrogandole.".

35. Dopo il comma 237 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011, sono inseriti i seguenti:

"237 bis. La Regione Campania assicura i livelli essenziali di assistenza tramite gli enti e le strutture del servizio sanitario regionale e secondo le previsioni di cui al decreto commissariale n. 49 del 2010 e successive modifiche e integrazioni.

237 ter. Per le finalità di cui al comma 237 bis, al fine di garantire qualità e sicurezza per i cittadini e gli operatori, la Regione assicura le procedure di accreditamento istituzionale secondo le modalità riportate nei seguenti commi.

237 quater. Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), ed atteso che risponde ai principi generali del sistema che il fabbisogno debba essere soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'esame delle istanze di accreditamento delle strutture private provvisoriamente accreditate, successivamente delle strutture private già in esercizio e, infine, mediante l'esame delle strutture o attività di nuova realizzazione, il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio di strutture private, nonché l'accREDITAMENTO di nuove strutture, eccetto quelle accreditate definitivamente o provvisoriamente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237 quinquies a 237 unvicies.

237 quinquies. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private che intendono proseguire l'attività in regime di accreditamento definitivo presentano entro il termine del 31 ottobre 2011 nuova domanda di accreditamento istituzionale, secondo modalità disciplinate con successivo provvedimento amministrativo pubblicato nel BURC, esclusivamente attraverso l'utilizzo di una piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da So.Re.Sa. spa.

237 sexies. Alla presentazione della domanda di cui al comma 237 quinquies sono ammesse esclusivamente le strutture sanitarie e socio-sanitarie private in possesso di valido titolo convenzionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), certificato dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007 e che abbiano prodotto istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del 31 dicembre 2001, n. 7301 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando la verifica del suddetto titolo e la successiva istanza di accreditamento agli atti delle ASL, presentata ai sensi dei regolamenti 31 luglio 2006, n. 3 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell'accREDITAMENTO istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale) e del 22 giugno 2007, n. 1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale).

237 septies. Le nuove domande di accreditamento istituzionale definitivo di cui al comma 237 quinquies sono corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, attestante la permanenza del possesso dei requisiti stabiliti con la DGR 7301/2001 e successive modifiche e integrazioni, e indicano gli estremi dell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato ai sensi della medesima delibera. A tal fine si considerano validi i titoli autorizzativi acquisiti dalle strutture, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale del 18 settembre 2006, n. 1465, pubblicata nel BURC del 16 ottobre 2006, n. 47, salvo che la competente ASL certifichi che il mancato rispetto delle tempistiche ivi indicate dipenda da causa non imputabile alle strutture stesse.

237 octies. Le domande sono, inoltre, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa la rispondenza ai requisiti prescritti per l'accREDITAMENTO. La domanda di accREDITAMENTO indica, altresì, le attività per le quali le strutture operano in regime di accREDITAMENTO, nonché il titolo valido di cui al comma 237

sexies.

237 nonies. Se il numero delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato la domanda ai sensi del comma 237 sexies eccede il fabbisogno programmato a livello regionale, ai fini dell'accreditamento si tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione delle pregresse istanze di accreditamento istituzionale presentate ai sensi dei regolamenti 3/2006 e 1/2007, ferma restando la procedura di accreditamento in esubero disciplinata dai medesimi regolamenti.

237 decies. La presentazione della domanda di accreditamento prodotta ai sensi dei regolamenti 3/2006 e 1/2007 entro il termine del 31 dicembre 2010 è titolo per l'accreditamento definitivo a decorrere dal 1 gennaio 2011. La mancata presentazione della nuova domanda di accreditamento istituzionale definitivo di cui al comma 237 quinquies entro il termine del 31 ottobre 2011 comporta, a decorrere dal 1 novembre 2011, la cessazione dell'accreditamento in atto.

237 undecies. La presentazione delle domande nei termini e nelle modalità previste dal comma 237 quinquies costituisce titolo per la conferma dell'accreditamento istituzionale definitivo, condizionato alla verifica di cui al comma 237 duodecies. La conferma dell'accreditamento avviene mediante decreto commissariale di ricognizione delle domande regolarmente presentate da adottarsi entro il termine del 31 dicembre 2011 e di successivi decreti commissariali suddivisi per branche di attività e per singole ASL, previa verifica della compatibilità con la programmazione regionale.

237 duodecies. Successivamente all'adozione dei provvedimenti di cui al comma undecies, la competente struttura regionale avvia il procedimento di verifica dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale mediante le Commissioni locali previste dall'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo). Qualora dalla verifica, da completarsi nei dodici mesi successivi, risulti il mancato dei requisiti, il Commissario ad acta adotta i conseguenti provvedimenti di cui ai regolamenti regionali n. 3/2006 e n. 1/2007, ivi compresa la revoca dell'accreditamento.

237 terdecies. Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi da 237 quinquies e seguenti, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le presenti disposizioni nonché con quelle degli ulteriori provvedimenti di attuazione della stessa.

237 quaterdecies. La delega alle ASL di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 16/2008 cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le disposizioni in materia di accreditamento contenute nei regolamenti regionali 3/2006 e 1/2007, così come successivamente modificati o integrati, restano in vigore per la parte non in contrasto con la presente legge e con i successivi provvedimenti attuativi della stessa. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 16/2008, riguardanti le Commissioni istituite presso le ASL per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, i cui esiti vanno certificati e comunicati alla competente struttura regionale.

237 quindecies. Al fine di realizzare l'adeguamento dell'offerta di prestazioni e servizi accreditati ai fabbisogni di cui al decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del decreto commissariale n. 49 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai programmi operativi di cui alla legge 191/2009, il Commissario ad acta definisce le dotazioni di posti letto e delle diverse tipologie di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie delle strutture private provvisoriamente accreditate, fissando criteri di adeguamento agli

standard o stipulando accordi di riconversione con le strutture stesse.

237 sexdecies. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate che stipulano accordi di riconversione, ai sensi del comma 237 quindicies, che siano in possesso, per le attività o strutture riconvertite, dei requisiti autorizzativi e ulteriori per l'accreditamento istituzionale, operano in regime di accreditamento definitivo dalla data indicata nell'accordo.

237 septdecies. Le strutture di cui al comma 237 sexdecies, nel rispetto del fabbisogno devono, comunque, aver presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo con le medesime modalità e negli stessi termini previsti dal comma 237 quinquies.

237 octodecies. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2008 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all'esercizio, possono, in deroga a quanto previsto da commi precedenti, operare in regime di accreditamento, fermo restando il successivo rispetto delle procedure per la conferma dell'accreditamento. Con dette strutture le ASL possono stipulare contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuino la copertura finanziaria."

237 novodecies. Gli accreditamenti istituzionali definitivi, rilasciati ai sensi dei commi da 237 quinquies a 237 unvicies, hanno durata quadriennale.

237 vicies. Fatta eccezione per le nuove attivazioni di grandi macchine diagnostiche e terapeutiche, individuate con apposito provvedimento del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e, comunque, nel rispetto dei volumi e delle tipologie delle prestazioni programmate e contrattualizzate per il livello assistenziale della specialistica ambulatoriale, l'aggiornamento e l'implementazione tecnologica delle apparecchiature non richiede nuova autorizzazione alla realizzazione.

237 unvicies. Per il trasferimento di strutture specialistiche ambulatoriali all'interno della stessa ASL e per le iniziative di riconversione di cui al comma 237 sexdecies, è sufficiente la presa d'atto, con propria delibera, da parte dell'ASL territorialmente competente del decreto di autorizzazione alla realizzazione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 7301 del 2001 e della verifica positiva dei requisiti per l'accreditamento.

237 duovicies. E' fatto divieto di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti stipulati dalla So.Re.Sa. o dalle ASL in materia di lavori e di fornitura di beni, servizi o prestazioni in materia sanitaria.

36. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

ALLEGATO A

SPESA						
UPB	COMPETENZA	DI CUI				CASSA
		CORRENTE	INVESTIMENTI	RIMBORSO MUTUI	PARTITE DI GIRO	
1.1.1	-1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00			-1.350.000,00
1.1.3	-723.000,00	-723.000,00	0,00			-723.000,00
1.1.6	-1.790.000,00	0,00	-1.790.000,00			-1.790.000,00
1.4.11	-100.000,00	-100.000,00	0,00			-100.000,00
1.55.95	-150.000,00	-150.000,00	0,00			-150.000,00
2.77.191	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00			-1.200.000,00
2.83.243	-250.000,00	-250.000,00	0,00			-250.000,00
2.9.26	-1.260.000,00	-1.060.000,00	-200.000,00			-1.260.000,00
3.11.30	-1.205.000,00	-1.055.000,00	-150.000,00			-1.205.000,00
3.11.31	-1.810.000,00	-1.810.000,00	0,00			-1.810.000,00
3.11.32	-1.687.000,00	-280.000,00	-1.407.000,00			-1.687.000,00
3.14.37	-470.000,00	-150.000,00	-320.000,00			-470.000,00
4.15.38	-1.690.000,00	-1.690.000,00	0,00			-1.690.000,00
4.16.41	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00			-1.100.000,00
4.16.120	-200.000,00	-200.000,00	0,00			-200.000,00
6.23.54	-2.190.000,00	-1.890.000,00	-300.000,00			-2.190.000,00
6.23.57	-780.000,00	-550.000,00	-230.000,00			-780.000,00
6.23.59	-40.000,00	0,00	-40.000,00			-40.000,00
6.23.106	-153.000,00	-153.000,00	0,00			-153.000,00
6.23.107	-94.000,00	-94.000,00	0,00			-94.000,00
6.23.223	-25.000,00	-25.000,00	0,00			-25.000,00
Totale Gen.	-18.267.000,00	-11.280.000,00	-6.987.000,00			-18.267.000,00

AUTORIZZAZIONI DI SPESA NON UTILIZZATE NEGLI ANNI PREGRESSI

U.P.B.	CAP.	ANNO	IMPORTO
22 84 245	2514	2010	3.000.000,00
2 77 194	3209	2010	430.625,00
1 74 176	3221	2009	200.000,38
1 74 176	3221	2010	100.000,00
2 76 183	3226	2010	137.728,45
2 78 200	3530	2010	2.461.665,47
22 79 214	3800	2010	3.500.000,00
22 79 217	3802	2010	144.809,04
2 83 243	4031	2009	56.200.000,00
6 23 106	38	2009	682.345,41
1 1 1	1088	2010	3.000.000,00
1 1 1	1154	2010	2.171.613,93
1 1 1	1640	2010	1.800.569,33
1 1 1	1137	2003	1.073.963,65
1 1 1	1137	2004	536.594,66
1 1 1	1137	2005	129.249,70
1 1 1	1137	2006	410.597,43
1 1 1	1137	2009	2.353.861,53
1 1 1	1137	2010	269.970,00
1 1 6	2138	2009	23.304.813,95
1 1 6	2138	2010	7.291.283,99
TOTALE			109.199.691,92

ALLEGATO B

**Spesa finanziata con quote di economie
dell'esercizio precedente con vincolo di destinazione**

UPB	Natura della spesa	Importo
1.1.1	spesa corrente	1.862.976,84
1.1.1	Spesa di investimento	589.942,67
1.1.5	spesa corrente	30.801.217,05
1.1.6	Spesa di investimento	993.587,65
1.3.10	Spesa di investimento	2.000.000,00
2.9.26	spesa corrente	6.595.545,30
3.10.28	spesa corrente	5.340.533,60
3.10.117	spesa corrente	540.000,00
3.11.30	Spesa di investimento	1.800.000,00
3.11.32	Spesa di investimento	900.000,00
3.11.242	Spesa di investimento	1.500.000,00
3.13.36	spesa corrente	1.000.000,00
3.13.115	spesa corrente	2.303.349,04
3.11.242	spesa corrente	4.930.000,00
4.15.38	spesa corrente	2.130.000,00
4.16.41	spesa corrente	8.926.193,05
6.23.48	spesa corrente	912.825,19
6.23.49	spesa corrente	745.190,74
6.23.54	spesa corrente	1.726.358,54
6.23.57	spesa corrente	14.575.173,02
6.23.222	spesa corrente	10.800.000,00
6.23.237	spesa corrente	4.247.221,78
1 57 101	spesa corrente	14.258.761,57
1.73.171	spesa corrente	8.000.000,00
1.74.174	spesa corrente	1.490.381,47
Totale		128.969.257,51

ALLEGATO C

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'art. 1

Comma 1, lettera a).

Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”.

Art. 8: “Azioni di sostegno all'inserimento lavorativo dei giovani”.

Commi 1 e 2: “1. È istituito un fondo di garanzia denominato Fondo lavoro giovani e imprese, con una dotazione iniziale pari ad euro 1 milione a valere sull'unità previsionale di base, di seguito denominata UPB, 2.83.243 del bilancio regionale 2008. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge e previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, sono individuate le misure e le azioni di sostegno tese a favorire la crescita occupazionale con riferimento ai giovani di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni residenti da almeno tre anni nella regione Campania.

2. La Giunta, in sede di attuazione del comma 1, si attiene ai seguenti criteri:

- a) riconoscimento di forme di sostegno, non cumulabili con altre incentivazioni regionali o statali, alle imprese, anche artigiane, commerciali e turistiche, nel rispetto degli obblighi derivanti da norme comunitarie e statali, che si impegnino ad assumere a tempo indeterminato i giovani con i requisiti di cui al comma 1;*
- b) finanziamento di forme di garanzia che favoriscano l'accesso al credito bancario di nuove iniziative imprenditoriali realizzate da giovani con i requisiti di cui al comma 1 privi di stabile occupazione o che hanno svolto periodi di attività lavorativa all'estero;*
- c) finanziamento, anche attraverso l'individuazione di forme di garanzia che favoriscano l'accesso al credito bancario, a giovani laureati abilitati all'esercizio di una libera professione, di età non superiore ad anni ventotto meritevoli e privi di mezzi, residenti in Campania da almeno cinque anni, al fine di sostenere i costi di avvio dell'attività per la quale sono abilitati;*
- d) agevolazione della competitività dei giovani professionisti abilitati e specializzati, residenti in Campania, nell'ambito dell'Unione europea, anche mediante corsi di formazione, aggiornamento e stage in Italia e all'estero;*
- e) definizione di forme di garanzia che favoriscano l'accesso al credito bancario a giovani laureati che intendano proseguire il proprio percorso formativo attraverso corsi di specializzazione o master post-laurea”.*

Comma 1, lettera b).

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)”.

Art. 1, commi 131, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 223 e 263: “131. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, attua un piano di incentivi volto alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese campane, anche per il tramite di consorzi export regionali. Per la realizzazione degli interventi previsti dal

presente comma, è istituito un fondo denominato “Fondo per la internazionalizzazione delle piccole e medie imprese campane” con una dotazione di euro 250.000,00 a valere sulla UPB 2.83.243.

164. È concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per la Società nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli e per l'accademia Pontaniana, con sede in Napoli, via Mezzocannone n. 8, per attività scientifiche e culturali.

165. È concesso un contributo straordinario alla Biblioteca pubblica statale di Montevergine a valere sulla UPB 3.11.30 di euro 50.000,00.

166. È concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per la Società napoletana di Storia Patria, con sede a Napoli, finalizzato alla valorizzazione della collezione monetaria e del patrimonio librario.

167. È concesso un contributo straordinario di euro 65.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per l'Istituto Italiano per gli studi Storici in Napoli, finalizzato all'attivazione di borse di ricerca e all'implementazione ed ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale documentale e scientifico posseduto.

168. È concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per il progetto di fruizione della Biblioteca e dell'Archivio del Conservatorio di San Pietro a Maiella.

169. È concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore delle attività dell'Ente Morale Biblioteca “Alfredo de Marsico” sito a Castelcapuano in Napoli.

170. È concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore della “Fondazione CRIF di alto valore scientifico” di Salerno.

171. È istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Museo del Sannio di Benevento.

172. . È istituito un fondo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore dell'Ente Ville Vesuviane.

173. È istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore Centro Studi Guido Dorso di Avellino.

174. È istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Museo Campano della Provincia di Caserta.

175. È istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore della Fondazione Culturale Provinciale “Casa Hirta” di Caserta.

176. La Regione Campania riconosce e celebra l'anniversario dell'eccidio di Nola datato 11 settembre 1943 come l'inizio delle ritorsioni dei Nazi-Fascisti sull'Esercito Italiano in Campania. A tal fine il Presidente della Giunta regionale promuove iniziative di concerto con il comune di Nola per ricordare tale evento è istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30.

177. È concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno per lo sviluppo e la promozione delle attività culturali da tenersi nel sito monumentale Real Polverificio Borbonico nell'ambito della convenzione stipulata con l'Istituzione Scafati Solidale.

178. È concesso un contributo straordinario di euro 30.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per il finanziamento del Premio Internazionale di Letteratura Religiosa “Pagani, città di Sant'Alfonso Maria de' Liguori e del Beato Tommaso Maria Fusco”.

179. La Regione Campania valorizza le attività culturali realizzate dal premio annuale di giornalismo Matilde Serao con la contribuzione finanziaria pari ad euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2011, mediante prelievo dalla UPB 3.11.31. Per i successivi anni si provvede mediante la legge di bilancio.

181. È istituito un fondo straordinario di euro 40.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività del Centro Interdipartimentale di ricerca sull'Iconografia della città europea dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, per la redazione di un atlante dell'iconografia del paesaggio in Campania, attraverso l'analisi delle fonti iconografiche del territorio regionale tra il XVI ed il XIX secolo.

182. È istituito un fondo straordinario di euro 60.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Matematica Renato Caccioppoli dell'Università Federico II di Napoli, per l'attivazione di assegni di ricerca nonché per l'implementazione e per l'ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale didattico scientifico, che costituisce patrimonio del Dipartimento.
183. È istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche dell'Università Federico II di Napoli per l'estensione di attività di ricerca nel campo delle emoglobinopatie, finalizzate ad una più approfondita conoscenza delle patologie su cui sviluppare protocolli terapeutici innovativi.
184. È istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di studio delle componenti culturali del territorio della Seconda Università di Napoli per l'estensione di attività di ricerca nel campo dei beni culturali, finalizzate allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico regionale.
185. È istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università di Napoli, per il progetto “Caratterizzazione genetico molecolare della bufala campana per la valorizzazione e tutela dei prodotti lattiero caseari”.
186. È istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica dell'Università di Napoli “Federico II” per il progetto “Ippocrate”.
187. È istituito un fondo straordinario di euro 60.000,00 a valere sull'UPB 4.15.38 per le attività del Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva della Facoltà di Medicina della Seconda Università degli Studi di Napoli per il progetto di ricerca “Studio sul ruolo di ceppi citotossici del batterio Escherichia Coli nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)”.
188. È istituito un fondo straordinario di euro 180.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore della “Fondazione Officina Solidale” di Avellino per l'avviamento del Centro di ricerca per le energie alternative (CREA).
189. È istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per l'AOU Federico II di Napoli per la realizzazione di un progetto sperimentale di Napoli “Second Opinion” relativo alla consulenza specialistica per pazienti della regione in caso di grandi interventi o di terapie mediche ad alto costo, al fine di confermare l'appropriatezza terapeutica e di ridurre i costi sanitari.
190. È istituito un fondo straordinario di euro 70.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore della sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il progetto esecutivo del “Museo dell'Osservatorio Vesuviano – Polo di attrazione Turistico-Culturale su scala globale”.
191. È istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività dell'Università degli Studi di Napoli “l'Orientale”, per l'attivazione di assegni di ricerca nonché per l'implementazione e per l'ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale didattico scientifico che costituisce patrimonio dell'Università.
192. È istituito un fondo straordinario di euro 200.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore del Centro di Ricerca “AMRA” di S. Angelo dei Lombardi per le attività di analisi e monitoraggio del rischio ambientale.
194. È istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore del Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale dell'Università di Napoli “Federico II”.
195. È istituito un fondo straordinario di euro 150.000,00 al Centro di riferimento regionale in farmaco economia e farmaco utilizzazione (CIRFF) della Università di Napoli Federico II.
196. All'UPB 4.15.38 è istituito un fondo straordinario pari a euro 70.000,00 per il Centro specialistico Policlinico Universitario Federico II per il progetto regionale “Centro Pilota-Ambulatorio poli-specialistico sul pavimento pelvico”.

197. Per lo sviluppo delle attività scientifiche del Dipartimento delle Scienze Biologiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, è istituito un fondo di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54.

198. È istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per l'attuazione del protocollo d'intesa con la Seconda Università degli Studi di Napoli.

199. È istituito un finanziamento straordinario al Centro regionale prevenzione oncologica (CRPO) presso l'Università Federico II di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 4.15.38.

200. È istituito un fondo straordinario per la Università Suor Orsola Benincasa di euro 250.000,00 per assegni di ricerca, a valere sull'UPB 6.23.54.

201. È concesso un contributo straordinario a favore della Società Italiana di Pediatria Preventiva e sociale di euro 100.000,00. Il finanziamento è a valere sulla UPB 6.23.54.

202. I progetti di cui ai commi precedenti sono valutati dai soggetti nominati per la valutazione e controllo previsti dalla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania), e a tal fine è istituito un fondo straordinario di euro 200.000,00 a valere sull'UPB 4.15.38.

203. Al fine di evitare onerosi ricorsi alla mobilità extra regionale nel ricovero dei pazienti affetti da gravi patologie traumatiche cranio-maxillo-facciali, tenuto conto delle esperienze maturate nell'ambito della patologia traumatica cranio-maxillofacciale da parte dell'Azienda universitaria policlinico (AUP) "Federico II" e per ottemperare alle necessità di assistenza di pazienti affetti da traumi cranio-maxillofacciali, è istituito un centro di riferimento presso la suddetta AUP. Per il finanziamento è istituito un fondo denominato "Centro di riferimento per la traumatologia Cranio-maxillo-facciale" con la consistenza di euro 200.000,00.

223. L'organizzazione interna e la dotazione organica dell'ORSA sono definite dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, approvate dalla Giunta regionale con il parere della commissione consiliare competente del Consiglio regionale della Campania. È stanziato sulla relativa UPB l'importo di euro 100.000,00.

263. La Regione Campania istituisce il distretto industriale denominato Caianello-Capua per migliorare la mobilità ferro gomme dei comuni interessati al predetto asse territoriale. Il relativo finanziamento di euro 150.000,00 è iscritto sulla relativa UPB".

Comma 2.

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7: "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76".

Art. 12: "Legislazione ordinaria di spesa".

Comma 1: "1. Con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporti attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

a) disposizioni che determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire e che definiscono le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità - leggi relative ad attività a carattere continuativo o ricorrente -;

b) disposizioni che, nel disciplinare i profili di cui alla precedente lettera ovvero nel richiamare la disciplina di essi prevista da disposizioni di altre leggi, stabiliscono direttamente:

b/1) l'ammontare della spesa da stanziare nel bilancio dell'esercizio nel quale sono adottate;

b/2) l'ammontare della spesa complessiva da stanziare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale e la quota di essa da stanziare nel primo esercizio, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente la determinazione delle singole quote annuali - leggi pluriennali di spesa -;

- b/3) l'ammontare della spesa per ciascuno degli esercizi considerati - leggi di spesa pluriennale ripartita -;
- c) disposizioni che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da rendere obbligatoria la relativa spesa e da predeterminarne l'importo attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa”.

Commi 3 e 4.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata alla nota al comma 1, lettera b).

*Art. 1, commi 79 e 82: “79. Si provvede all'erogazione del contributo fino a esaurimento delle risorse stanziare per l'anno in corso. Il bando di attuazione e gli adempimenti consequenziali sono demandati al settore regionale competente per la concessione dei contributi. Per l'attuazione del presente comma si provvede con lo stanziamento di euro 2.000.000,00 sull'UPB 4.16.41.
82. Per l'attuazione dei commi 80 e 81 si provvede con lo stanziamento di euro 2.000.000,00, sull'UPB 4.16.41., capitolo 7804”.*

Comma 7.

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata alla nota al comma 2.

Art. 41: “Economie di spesa”.

Comma 2: “2. Sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza del nuovo esercizio le economie di spesa relative:

- a) alle spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate;*
- b) alle spese di investimento, o per l'acquisizione di partecipazioni in società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, finanziate con operazioni di ricorso al mercato finanziario già contratte;*
- c) alle prenotazioni di impegno che abbiano dato luogo all'avvio di procedure concorsuali di scelta del contraente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 32”.*

Commi 8 e 9.

Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009”.

Art. 10: “Valorizzazione e tutela della produzione vitivinicola. Internazionalizzazione piccole e medie imprese”.

Comma 5: “5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, pone in essere misure per la promozione e l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese per il tramite dei consorzi di tutela, di valorizzazione delle produzioni artigianali e dei consorzi export, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 28, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1. Per la realizzazione del presente piano sono stanziati euro 800.000,00 a valere sulla UPB 2.83.243. Gli interventi previsti dalla presente legge non configurano aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, in quanto garantiscono l'applicabilità delle condizioni di cui alle norme 8 e 9 del Regolamento CE n. 1685/2000 e successive modifiche. Nei casi in cui si configurino, altresì, aiuti di stato, gli interventi operano secondo quanto disposto agli articoli 5 e 6 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12”.

Art. 13: “Distretti di imprese e norme sui Consorzi ASI”.

Commi 7, 8 e 9: “7. È istituito il Fondo di garanzia della Regione Campania per il sostegno alle Piccole e medie imprese (PMI) campane operanti nel comparto aerospaziale e delle alte tecnologie e per attrarne altre nuove. Tale Fondo favorisce l'accesso facilitato al credito per nuove attività industriali di elevato livello tecnologico, con l'intento di favorire una ricaduta occupazionale per gli studenti degli istituti tecnici della Regione e per i laureati delle università della Campania.

8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un disciplinare per l'esecuzione di quanto stabilito al comma 7. Il disciplinare è sottoposto al parere della commissione consiliare competente ed è definitivamente adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è assicurato per l'importo di euro 5.000.000,00 sulla UPB 2.83.243”.

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata alla nota al comma 2.

Art. 41, comma 2, lettera a) già citata alla nota al comma 7.

Commi 10, 11, 12 e 13.

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010”.

Art. 1, commi 5, 6, 7, 17 e 18: “5. Per l'attuazione della misura di cui al comma 4 si provvede, per il 2010, con lo stanziamento di euro 30.000.000,00 da prelevare dai fondi Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (Paser) di cui all'UPB 2.83.243. La disciplina di attuazione della misura è definita, in armonia con la regolamentazione comunitaria in regime de minimis, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di favorire la ripresa occupazionale, a seguito delle consistenti perdite occupazionali registrate su tutto il territorio regionale nel corso del 2009 a causa della crisi economica, è previsto lo stanziamento di euro 50.000.000,00 per l'attivazione della misura prevista dall'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale). Per l'attuazione della misura si provvede mediante l'utilizzo dell'apposito stanziamento iscritto nell'UPB 2.83.243, secondo quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale n. 12/2007. La disciplina di attuazione della misura segue le modalità indicate all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2007.

7. Le misure di cui ai commi 4, 5 e 6 non sono cumulabili.

17. Al fine di consentire il superamento della odierna fase congiunturale di crisi finanziaria si favorisce l'accesso al credito delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), attraverso il rafforzamento delle garanzie prestate dai confidi mediante la costituzione, secondo le modalità di cui alla legge regionale 26 settembre 2008, n. 10 (Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania), di fondi patrimoniali dedicati all'incremento del volume dei finanziamenti concessi dal sistema bancario convenzionato con i confidi. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito alle cooperative sociali operanti sul territorio campano. Le operazioni finanziarie in favore delle cooperative sociali possono essere co-garantite, ai sensi del D.M. 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, attraverso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), articolo 2, comma 100, lettera a), ovvero mediante il Fondo regionale di garanzia di cui alla Delib.G.R. 29 luglio 2004, n. 1512. Le risorse sono ripartite in modo proporzionale ai crediti vantati dalle cooperative sociali nei

confronti degli enti pubblici o della pubblica amministrazione. Per tale misura straordinaria sono appostate risorse pari a euro 3.000.000,00 a valere sull'UPB 2.83.243

18. È istituito il Fondo di solidarietà e di sostegno a favore delle aziende agricole in stato di grave emergenza economica e di mercato, con particolare riferimento ai comparti di rilevanza regionale interessati alla riforma delle Organizzazioni comuni di mercato (OCM). Le risorse del Fondo sono destinate agli aiuti in favore degli imprenditori agricoli, così come definiti dall'articolo 2135 del Codice Civile, che hanno subito una riduzione annua del proprio reddito pari o superiore al trenta per cento rispetto alla media del triennio precedente. Gli aiuti sono erogati ai singoli imprenditori in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535. Per l'anno 2010 è destinata a tale Fondo la somma di euro 10.000.000,00, da allocare in una nuova UPB denominata "Fondo di solidarietà di sostegno a favore delle aziende agricole" nell'ambito 2 (Sviluppo economico) della funzione obiettivo 2.83, denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale". L'UPB 2.83.243, denominata "Spese per interventi nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura", è ridotta di pari importo. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con Delib.G.R. regionale, previo parere della commissione consiliare competente, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento".

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata alla nota al comma 1, lettera b).

Art. 1, comma 113: "113. I commi 5, 13, 19, 25, 27, 32, 34 e 94 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2/2010, sono abrogati".

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata alla nota al comma 2.

Art. 41, comma 2, lettera a) già citata alla nota al comma 7.

Comma 15.

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata alla nota al comma 2.

Art. 12, comma 1, lettera a) già citata alla nota al comma 7.

Comma 17.

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Art. 2: "Principi".

Comma 1: "1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice".

Comma 18.

Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168: "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Art. 7: “Assunzione di personale da parte delle società «in house» e delle società miste”.

“1. Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente articolo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati”.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Art. 35: “Reclutamento del personale”.

Comma 3: “3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Comma 20.

Legge regionale 10 aprile 1996, n. 8: “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”.

Art. 24: “Calendario venatorio regionale”.

“1. La Giunta regionale, sentito l'I.N.F.S. ed il C.T.F.V.R. di cui al precedente art. 9 entro e non oltre il 15 giugno pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 16, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

2. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Giunta regionale può consentire la libera scelta del cacciatore con esclusione del martedì e del venerdì, nei quali giorni l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La Giunta regionale, nell'emanazione del calendario venatorio, definisce l'ora legale dell'inizio e della fine della caccia.

3. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

4. L'addestramento dei cani da ferma e da seguita è consentito, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per 45 giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia ad esclusione del martedì e venerdì.

5. La Giunta regionale, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l'I.N.F.S., e tenuto conto delle consuetudini locali, può, in deroga a quanto stabilito al comma 2, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre”.

Commi 21 e 22.

Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13: “Promozione e valorizzazione delle università della Campania”.

Art. 1: “Finalità”.

Comma 2: “2. La Regione, a tal fine:

- a) promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle università operanti sul territorio regionale;
- b) promuove l'attivazione di percorsi di alta formazione per giovani e adulti, anche attraverso specifici canali di finanziamento;
- c) promuove le azioni di raccordo tra gli atenei e il sistema produttivo, finanziario e terziario avanzato;
- d) favorisce la promozione e la diffusione dell'offerta del sistema universitario campano a livello nazionale e internazionale;
- e) promuove la realizzazione e il consolidamento della rete degli atenei locali;
- f) favorisce gli investimenti e le innovazioni sulla qualità dei servizi e della didattica, frontale e a distanza;
- g) favorisce la formazione e l'aggiornamento del personale operante negli atenei;
- h) sostiene il recupero, la conservazione e l'accrescimento delle raccolte documentali, scientifiche e tecnologiche degli atenei;
- i) sostiene gli interventi finalizzati allo sviluppo e al recupero edilizio delle infrastrutture di ricerca e formazione;
- l) favorisce gli investimenti, anche di soggetti privati, diretti alla realizzazione di strutture ricettive residenziali per studenti universitari”.

Art. 10: “Norma finanziaria”.

“All'onere derivante dalla attuazione della presente legge per il biennio 2007-2008, quantificato in euro 60.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse dell'U.P.B. 3.10.28 di pertinenza della ricerca scientifica”.

Comma 23.

Legge regionale 6 agosto 2010, n. 8: “Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale”.

Art. 1, comma 5, lettera d): “5. La legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390) è così modificata:

- d) al comma 8 dell'articolo 20 le parole “Gli altri componenti il Consiglio di amministrazione” sono sostituite con le seguenti “I due rappresentanti della regione Campania”;”.

Commi 24 e 25.

Legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4: “Interventi finanziari nel comparto dei collegamenti marittimi di interesse regionale”.

Art. 3: “I contributi di cui al primo comma dell'art. 1 possono essere concessi alle aziende che assicurano piani annuali e/o stagionali di servizi organici ed efficienti di collegamento marittimo con le isole del golfo di Napoli e/o con località di interesse turistico.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, nello stesso esercizio finanziario, con altri eventualmente erogati per le medesime finalità e servizi in base a leggi statali e/o regionali.

La Giunta regionale può anche concedere, con propria deliberazione, contributi straordinari "una tantum" a favore di aziende che effettuano corse di collegamento marittimo per l'approvvigionamento idrico e/o energetico delle isole e/o dei comuni costieri, con mezzi navali con velocità inferiore a quelle indicate dal primo comma del precedente art. 1. Con la medesima deliberazione la Giunta determina anche le modalità dei servizi, il numero delle corse, il periodo delle stesse nonché le modalità di erogazione del contributo".

Art. 12: "Per l'attuazione degli interventi di cui al primo e terzo comma del precedente art. 3 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa complessiva di L. 5 miliardi.

La spesa complessiva per gli anni 1984 e 1985 è maggiorata di un'aliquota pari all'indice di svalutazione determinato dall'I.S.T.A.T. ed è comunque determinata con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281.

All'onere di cui al primo comma del precedente articolo, a carico del bilancio di previsione 1983 si fa fronte con prelevamento dal cap. 300 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio di previsione, che si riduce di pari importo, e con la conseguente iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della predetta somma al cap. 550, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1983 con la conseguente denominazione: "Interventi finanziari nel comparto dei collegamenti marittimi di interesse turistico regionale".

Comma 26.

Legge regionale 5 giugno 1996, n. 13: "Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania".

Art. 5: "Indennità di funzione".

Comma 1, lettere b) e e): "1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica, prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei deputati:

b) ai componenti della Giunta regionale, ai Vicepresidenti del Consiglio regionale ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, nonché al consigliere regionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 – Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 15%;

e) ai Segretari delle Commissioni permanenti, nonché al consigliere regionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 – Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 4%".

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata alla nota al comma 1, lettera b).

Art. 1, comma 105: "105. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13/1996, dopo la parola "permanententi" sono inserite le seguenti "nonché al consigliere regionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 – Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza)".

Comma 27.

Legge regionale 15 giugno 2007, n. 6: “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo”.

Art. 11: “Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa”.

Comma 1: “1. È istituito l'osservatorio regionale sullo spettacolo, presieduto dall'assessore al ramo, e di cui fanno parte, oltre al dirigente del settore competente, tre esperti della materia designati dalla commissione consiliare competente”.

Comma 28.

Legge regionale 3 settembre 2002, n. 21: “Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390”.

Art. 20: “Consiglio di Amministrazione - Composizione”.

Comma 8: “8. Al Presidente è corrisposto un assegno mensile pari al 20 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali. I due rappresentanti della regione Campania percepiscono un gettone di presenza pari ad euro 120 per ogni riunione consiliare cui partecipano. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i dirigenti della regione Campania”.

Comma 29.

Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”.

Art. 31: “Modifiche legislative”.

Comma 1: “1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole "superare i trentasei mesi" sono sostituite con le parole: "superare i quarantotto mesi".”.

Commi 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata alla nota al comma 1, lettera b).

Art. 1, commi 2, 11, 231 e 237: “2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la partecipazione, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità, comunque denominate, corrisposte agli organi della Regione e degli enti dipendenti, in qualunque forma costituiti, che ricevono contributi a carico delle finanze regionali, ai titolari di incarichi di qualunque tipo, nonché agli organi delle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui siano già state effettuate le riduzioni di cui ai commi 5 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania).

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale e gli enti e le società di cui al comma 2, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione

non si applica alle autovetture utilizzate in via esclusiva nell'ambito delle funzioni di protezione civile.

231. Per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro dal disavanzo sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004, le determinazioni della Giunta regionale di cui ai commi 224 e 228 sono adottate con decreto del Commissario ad acta per quanto riservato alle sue competenze.

237. Al comma 6 dell'articolo 36-bis della legge regionale n. 32/1994 le parole “Commissione di valutazione tecnica” sono sostituite dalla parola “Commissione”.

Legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006”.

Art. 7, comma 3: “3. L'organo di indirizzo dura in carica cinque anni ed è composto da cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale alla sanità”.